

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4489 del 25/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Carrellificio Cesenate S.n.c. di Minotti Marco e C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e vendita di carrelli elevatori e transpallets sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4668 del 24/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Carrellificio Cesenate S.n.c. di Minotti Marco e C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e vendita di carrelli elevatori e transpallets sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/03/2017, acquisita al Prot. Unione 14237 e da Arpa al PGFC/2017/5276, da **Carrellificio Cesenate S.n.c. di Minotti Marco e C.** nella persona di Carusone Piero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di proget-

tazione, costruzione e vendita di carrelli elevatori e transpallets sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Atto Prot. Unione 17821 del 27/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/6223, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna – Sede di Cesena, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso con il medesimo atto soprarichiamato è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 18/05/2017 ed in data 24/05/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita ai Prot. Unione 20708 - 21793 e da Arpae ai PGFC/2017/7959 - 8232;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 44478/63 del 13/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5740, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 42/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata febbraio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nisi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione alle condizioni tecniche acustiche definite nella relazione di cui sopra”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/08/2017;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(…) Visto il parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia espresso dal Servizio Tecnico Sportello Unico del Comune di Cesena, con nota P.G.N. 62626 del 01/06/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/8417 del 01/06/17;*

Vista la relazione tecnica PGFC/2017/12344 del 16/08/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire le proprie determinazioni in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e che, ai

sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione, entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, equivale ad un assenso senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il provvedimento di AUA sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti oggetto dell'AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:
29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*
dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata in data 24/12/2015 al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio e successivamente inoltrata in data 08/01/16 a Arpae con prot. PGFC/2016/195;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **Carrellificio Cesenate S.n.c. di Minotti Marco e C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Carrellificio Cesenate S.n.c. di Minotti Marco e C.** (C.F./P.IVA 00655100402) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850, per **lo stabilimento di progettazione, costruzione e vendita di carrelli elevatori e transpallets sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 850.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti oggetto dell'AUA.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera per l'attività di saldatura sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 c.3 del D.lgs. 152/06 e smi, adottata con D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/12/2015.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con modifiche relative a:

- introduzione della attività di saldatura su acciaio inox in aggiunta a quella esistente su ferro;
- aumento dei consumi di materiale di apporto per saldatura su ferro (da 400 a 700 kg/anno di filo) e introduzione del materiale da apporto per saldatura inox (150 kg/anno di filo);
- aumento della durata della emissione E1 da 3 a 4 h/giorno;
- utilizzo dei bracci aspiranti utilizzati per l'attività di saldatura per captare, aspirare e convogliare all'esterno tramite l'emissione E1 anche gli inquinanti prodotti dalle attività di:
 - taglio a freddo mediante sega semiautomatica con sistema di lubrificazione (emulsione acqua/olio);
 - foratura mediante trapano a colonna con sistema di lubrificazione (emulsione acqua/olio);
 - fresatura con apposita fresa con sistema di lubrificazione (emulsione acqua/olio);
 che costituiscono la prima fase di preparazione del pezzo, seguita dalla seconda fase di saldatura;
- utilizzo nelle attività di cui al punto precedente di un quantitativo di olio lubrificante pari a 8 kg/anno.

Trattandosi pertanto di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP con nota del 27/04/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/6223 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena.

Con nota PGFG/2017/5661 del 13/04/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/5662 del 13/04/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 62626 del 01/06/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/8417 del 01/06/17, il Servizio Tecnico Sportello Unico del Comune di Cesena ha espresso parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia.

Con nota PGFC/2017/12344 del 16/08/17 la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Emissione modificata E1- saldatura, taglio, foratura e fresatura

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Sistema di abbattimento
E1 – saldatura, taglio, foratura e fresatura	3.900	4	9,0	0,07	nessuno

Riguardo il valore della portata indicato dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che il valore riportato sia tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.

Proposta di limiti e prescrizioni

E1 – saldatura, taglio, foratura e fresatura - Gli inquinanti sono costituiti da polveri/nebbie oleose, nichel, manganese, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.18 “RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA E TAGLIO” dell'Allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) alla voce 4.13.20 “SALDATURA” dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) al punto 29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- e) al punto 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” e al punto 4.31 bis “Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno” della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc di Polveri/nebbie oleose.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il Nichel è presente nella classe II della Tabella A1, dell'allegato I alla Parte V del Dlgs 152/2006 e sm., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari a 1 mg/Nmc. Nel caso in specie, pur utilizzando annualmente quantitativi non rilevanti di filo di saldatura, considerando come perdita per sublimazione un valore pari al 3% del nichel presente negli elettrodi, il quantitativo orario utilizzato dalla ditta, è tale da fare ipotizzare un lieve superamento della soglia di rilevanza prevista dall'allegato 1 alla Parte V del Dlgs 152/2006 e smi e quindi la necessità di imporre il limite previsto. Per contro si rileva che la portata del punto di emissione è limitata ed il calcolo del flusso di massa derivante dal prodotto tra la portata massima autorizzabile ed il limite previsto per il Nichel è inferiore al valore della soglia di rilevanza. Pertanto si ritiene necessario che la ditta durante gli autocontrolli di messa a regime dell'impianto, verifichi il tenore di nichel presente nelle emissioni al fine di valutare se realmente la soglia di rilevanza per tale sostanza è superata e quindi devono essere imposti limiti per tale parametro. Nel caso in cui i risultati relativi ai controlli di messa a regime per l'emissione E1 evidenziassero il raggiungimento o superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h per il Nichel, stabilita per la Classe II dalla Tabella B1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi,

Arpae SAC procederà ad aggiornare l'autorizzazione fissando il valore limite di 1 mg/Nmc previsto per tale inquinante dalla stessa Tabella.

Il Manganese è compreso nella classe III della tabella B al punto 2. *Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere* dell'allegato sopra citato che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari a 25 g/h: Nel caso in specie non si fissa il limite in quanto la ditta ha verificato che la soglia di rilevanza non viene superata.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Riguardo le prescrizioni, si può fare riferimento alla lettera h) della voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione; relativamente alla frequenza degli autocontrolli, qualora gli autocontrolli in fase di messa a regime evidenziassero il raggiungimento o il superamento della soglia di rilevanza, i prelievi dovranno essere eseguiti annualmente; nel caso in cui la soglia di rilevanza non sia raggiunta o superata, tenuto conto che i consumi di filo ed elettrodi per saldatura non sono superiori a 40 Kg/mese stabiliti al §5 "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 27 Febbraio 1995, si potrà esonerare la Ditta dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di mantenere un registro dei consumi degli elettrodi.

Emissione C1 caldaia (35 kW, a metano) - Questa emissione convogliata è relativa ad un impianto termico civile con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Il responsabile dell'endoprocedimento, rilevato che i consumi di materiale di apporto per saldatura risultano superiori ai 40 kg/mese (700 kg/a di filo ferro e 150 kg/a di filo inox per un consumo mensile pari a circa 70 kg/mese) stabiliti al §5 "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, ha evidenziato che non vi sono le condizioni per l'esonero dall'obbligo degli autocontrolli annuali indicate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale e ha proposto di prescrivere comunque il controllo periodico annuale per l'emissione E1.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire le proprie determinazioni in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione, entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/03/2017 P.G.N. 14237, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA (35 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e vendita di carrelli elevatori e transpallets sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA, TAGLIO, FORATURA, FRESATURA

Portata massima	3.900	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Tali controlli dovranno essere rappresentativi in particolare delle emissioni derivanti dall'attività di saldatura inox e riguardare anche l'inquinante “Nichel e i suoi composti espressi come Ni”, oltreché gli inquinanti “Polveri totali/nebbie oleose”, “Ossidi di azoto (espressi come

NO₂)” e “Monossido di carbonio” per i quali viene stabilito un valore limite al precedente punto 1. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

7. Nel caso in cui i risultati relativi ai controlli di messa a regime per l'**emissione modificata E1**, di cui precedente punto 6, evidenziassero per l'inquinante “Nichel e i suoi composti espressi come Ni” il raggiungimento o superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h, stabilita per la Classe II dalla Tabella B1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni procederà ad aggiornare la presente autorizzazione stabilendo per l'emissione N.1 anche il valore limite di 1 mg/Nmc previsto per tale inquinante dalla stessa Tabella B1.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E1**, relativamente agli inquinanti per i quali viene stabilito un valore limite al precedente punto 1., con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.